



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2324

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

23/01/2022 - 14:05

Indice

1. DDL S. 2324 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2324	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 20/10/2021	11
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/11/2021	13
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) dell'11/11/2021	14
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021	15
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/11/2021	21

1. DDL S. 2324 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2324
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

Titolo breve: *Responsabilità penale e amministrativa-contabile dei sindaci*

Iter

16 novembre 2021: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.2324 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

[Dario Parrini](#) (PD)

Cofirmatari

[Franco Mirabelli](#) (PD), [Luigi Zanda](#) (PD), [Daniele Manca](#) (PD), [Eugenio Comincini](#) (PD),

[Alan Ferrari](#) (PD), [Caterina Biti](#) (PD), [Valeria Valente](#) (PD), [Gianni Pittella](#) (PD)

[Andrea Marcucci](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 agosto 2021)

[Simona Flavia Malpezzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 agosto 2021)

[Anna Rossomando](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 agosto 2021)

[Monica Cirinna'](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 agosto 2021)

[Stefano Collina](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 agosto 2021)

[Vincenzo D'Arienzo](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 agosto 2021)

[Andrea Ferrazzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 348 del 20 luglio 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , SINDACI DI COMUNI , RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE , RESPONSABILITA' PENALE

Articoli

COMPETENZA (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Dario Parrini](#) (PD) (dato conto della nomina il 20 ottobre 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Andrea Ostellari](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 20 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 20 settembre 2021.

Annuncio nella seduta n. 361 del 21 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede **redigente** il 27 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 364 del 30 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2324

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2324

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARRINI**, **MALPEZZI**, **MIRABELLI**, **ZANDA**, **MANCA**, **COMINCINI**, **FERRARI**, **BITI**, **COLLINA**, **CIRINNÀ**, **D'ARIENZO**, **ROSSOMANDO**, **VALENTE**, **MARCUCCI** e **PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2021

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge interviene sul regime della responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci.

In particolare, l'articolo 1 interviene sull'articolo 323 del codice penale prevedendo, con una disposizione specificamente riferita ai sindaci, che la violazione di regole di condotta si deve intendere riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci.

L'articolo 2 interviene a temperare le regole che presiedono all'imputabilità del sindaco per condotte omissive improprie, per effetto del combinato disposto dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale e le disposizioni dalle quali si desume la sussistenza - in capo al sindaco - di una posizione di garanzia con correlati obblighi di protezione.

L'articolo 3, relativo alla responsabilità amministrativa e contabile, prevede la stabilizzazione (senza termini temporali e per i soli sindaci) della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, come noto, limita fino al 30 giugno 2023 al solo dolo la responsabilità erariale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il fatto di cui al primo comma è compiuto dal sindaco, la violazione si intende riferita a specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».

Art. 2.

(Responsabilità penale del sindaco)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* L'articolo 40, secondo comma, del codice penale non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso in cui sia provato il dolo o la colpa grave, derivante dalla violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».

Art. 3.

(Responsabilità amministrativa e contabile del sindaco)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2324
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

Titolo breve: *Responsabilità penale e amministrativa-contabile dei sindaci*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente

[N. 31 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 11 \(pom.\)](#)

4 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(pom.\)](#)

11 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

Comitato Ristretto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
31ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. - *Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci*

(2145) OSTELLARI ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio*

(2279) SANTANGELO ed altri. - *Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali*

(Discussione del disegno di legge n. 2324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2145 e 2279 e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 2324, d'iniziativa propria e d'altri, interviene sull'articolo 323 del codice penale, introducendo una specifica disposizione riferita ai sindaci, ai sensi della quale la violazione di regole di condotta deve intendersi riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Modifica, inoltre, l'articolo 50 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che l'articolo 40, secondo comma, del codice penale - ai sensi del quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo - non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso di dolo o colpa grave derivante dalla violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di

legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Infine, interviene in materia di responsabilità amministrativa e contabile, prevedendo per i soli sindaci che la disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, che limita al solo dolo la responsabilità erariale, si applichi senza limiti di tempo.

Il disegno di legge n. 2145, a prima firma del senatore Ostellari, modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio, al fine di eliminare ogni forma di sindacato sull'attività provvedimento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, mantenendo invece un puntuale presidio penale sui comportamenti lesivi dei principi costituzionali di imparzialità.

Il disegno di legge n. 2279, a prima firma del senatore Santangelo, reca una modifica all'articolo 54 del testo unico degli enti locali volta a limitare la responsabilità penale dei sindaci per i reati omissivi impropri ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale, alle sole ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo o colpa grave.

Propone, quindi, che i disegni di legge in titolo siano trattati congiuntamente.

Le Commissioni riunite convengono.

Ritenendo opportuno un breve ciclo di audizioni, d'accordo con il presidente Ostellari, propone di fissare per le ore 18 di lunedì 25 ottobre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da audire, rinviando la discussione generale al termine delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324 E
CONNESSI (RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI SINDACI)*

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) dell'11/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324 E
CONNESSI (RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI SINDACI)*

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra il decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli. L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese - dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 - il termine per il deposito delle

sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori (assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021). Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale.

Ricorda, in via preliminare, che l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) disciplina la *data retention*, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis).

In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo, il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall'articolo 24 della legge n. 167 del 2017. Anche se l'obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (c.d. tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, appare evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, verificandosi quindi una contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 dell'articolo 132 prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante.

Con l'articolo 1 del decreto legge il Governo interviene con urgenza sull'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare

contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati). Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della normativa comunitaria: osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l'accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale. Secondo la Corte è infatti essenziale che l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In considerazione della particolare delicatezza della questione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

La normativa nazionale, di cui all'articolo 132 del Codice, non pare conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato.

Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con l'ordinamento UE dell'acquisizione a seguito di semplice richiesta del PM, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dell'articolo 132.

In linea con la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire, con il decreto-legge, sull'articolo 132, comma 3, del Codice della privacy consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Si ricorda, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi - che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica - l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della "gravità" della minaccia, della molestia o del disturbo.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 132 del Codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori

presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito "sufficienti indizi"; i dati di traffico devono apparire "rilevanti" ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini. Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque l'acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercettazioni, per le quali l'articolo 267 del codice di procedura penale prevede "gravi indizi di reato" e richiede che il mezzo di prova sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del PM o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte (comma 3). La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017). Il decreto-legge, sostituendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. Il decreto legge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-*bis*). Il testo del decreto-legge stabilisce che se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possano essere utilizzati; la Camera ha eliminato questo periodo, avendo inserito una previsione più ampia al nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 132.

La formulazione del nuovo comma 3-*bis* ricalca il contenuto dall'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d'urgenza debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore.

Inoltre, il decreto-legge inserisce nell'articolo 132 del Codice della privacy il nuovo comma 3-*ter*, che riproduce una previsione già contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 (conseguentemente soppressa), e volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti relativi al trattamento dei dati personali solo per il tramite del Garante nazionale.

La Camera dei deputati ha inserito nell'articolo 132 un ulteriore comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge.

Il decreto-legge non prevedeva una disciplina transitoria, e dunque non disciplinava l'utilizzabilità dei dati acquisiti prima della sua entrata in vigore. La Camera è intervenuta per introdurre una specifica disciplina relativa all'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati di traffico telefonico, telematico e relativi alle chiamate senza risposta, acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (30 settembre 2021). Con l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha previsto che tali dati potranno essere utilizzati contro l'imputato solo: unitamente ad altri elementi di prova; per l'accertamento dei gravi o specifici reati per i quali il decreto-legge ora consente l'acquisizione (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi).

La norma transitoria non disciplina dunque l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico; per i dati che possano essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica quindi la disciplina vigente al momento dell'acquisizione (*tempus regit actum*).

Infine, nel corso dell'esame presso l'altro ramo, la Camera ha inserito - nell'articolo 1 - il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1) che impone al

giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini", la Camera ha aggiunto che tali ragioni devono essere "specifiche".

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, sebbene in tempi molto ristretti.

Il [PRESIDENTE](#), tenendo conto che il decreto è all'ordine del giorno dell'Assemblea già nella seduta odierna, d'accordo con il presidente Ostellari, propone di acquisire il materiale già raccolto dalla Camera dei deputati in prima lettura e di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 17 novembre.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) chiede di fissare un termine più ampio di qualche ora.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domani e di convocare una ulteriore seduta per il seguito dell'esame alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Istituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Al riguardo comunica che alcuni dei soggetti intervenuti in audizione, nei giorni 4 e 11 novembre scorsi, in relazione ai provvedimenti in titolo, hanno depositato delle memorie, che verranno pubblicate nel sito internet della Commissione, al pari di eventuali ulteriori documenti che potranno essere presentati in seguito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che sia predisposto un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome del presidente Ostellari, propone di costituire un Comitato ristretto, con un componente per Gruppo, per la redazione di un testo unificato. Del resto, anche dalle audizioni svolte è emersa l'esigenza di una sintesi tra i testi in esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Sono designati quali componenti del comitato i senatori: Balboni per il Gruppo Fratelli d'Italia, Cucca per il Gruppo Italia Viva-P.S.I., Grassi per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, Grasso per il Gruppo Misto, Toninelli per il Gruppo MoVimento 5 Stelle e Vitali per il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16 di domani, mercoledì 17 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2324 e connessi

Riunione n. 1

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

Relatori: [OSTELLARI \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [PARRINI \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

[\(2324\)](#) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

[\(2145\)](#) OSTELLARI ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio

[\(2279\)](#) SANTANGELO ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Esame congiunto e rinvio)

